



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2010 (15.12)
(OR. en)**

16933/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0196 (COD)**

**CONSOM 112
JUSTCIV 212
CODEC 1379**

NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 14183/08 CONSOM 140 JUSTCIV 220 CODEC 1315

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori
- *Orientamento generale*

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 ottobre 2008 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la sua proposta¹ fondata sull'articolo 95 del trattato CE (articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
2. L'8 novembre 2008 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale, che ha formulato un parere² sulla questione il 16 luglio 2009 (relatore: Bernardo Hernandez Bataller (ES/Gruppo III)).

¹ Doc. 14183/08 (COM/2008/614 definitivo - COD 2008/0196).

² GU C 317 del 23.12.2009, pag. 54.

3. Nella riunione del 21 e 22 aprile 2009 il Comitato delle regioni ha adottato una relazione d'iniziativa³ (relatore: Wolfgang G. Gibowski (DE/PPE)).
4. Si prevede che il Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura nella plenaria del marzo 2011.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. La proposta è stata esaminata durante le presidenze francese, ceca, svedese, spagnola e belga. Una relazione sullo stato dei lavori è stata presentata al Consiglio "Competitività" del maggio 2009 e due dibattiti orientativi sono stati organizzati nel quadro del Consiglio "Competitività" del dicembre 2009 e del maggio 2010.
6. A seguito della riunione del Coreper dell'8 dicembre 2010, una maggioranza qualificata ha appoggiato il testo di compromesso della presidenza che figura in allegato alla presente nota.

MT, ES e SK hanno comunicato la loro opposizione al testo e DE ha mantenuto una riserva d'esame. Le dichiarazioni delle delegazioni che saranno iscritte a verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum 1 alla presente nota.

III. CONCLUSIONE

7. Si invita il Consiglio:
 - a concordare a maggioranza qualificata un orientamento generale sulla proposta di direttiva, quale figura nell'allegato;
 - ad iscrivere a verbale le dichiarazioni delle delegazioni che sono riportate nell'addendum al presente documento;
 - ad incaricare la presidenza di proseguire i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.

³ GU C 200 del 25.8.2009, pag. 76.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori

dei locali commerciali

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali⁶, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza⁷, stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei consumatori.
- (2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste due direttive con la presente direttiva unica. La presente direttiva dovrebbe di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni e distanziarsi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive, che consentivano agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più severe.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

⁷ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

- (3) L'articolo 169, paragrafi 1 e 2, lettera a) del trattato prevede che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del medesimo.
- (4) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2 del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti dei contratti conclusi dai consumatori a distanza e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.
- (5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato dai consumatori. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte all'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli imprenditori) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà al migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

- (6) L'attuale legislazione dell'Unione applicabile ai contratti negoziati a distanza o fuori dei locali commerciali stabilisce norme minime per l'armonizzazione della legislazione, consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure più severe che garantiscono un livello più elevato di tutela dei consumatori nel loro territorio. Inoltre, molte questioni sono disciplinate in modo incoerente tra diverse direttive o sono state lasciate aperte e i singoli Stati membri le hanno affrontate in modi diversi. Di conseguenza variano notevolmente le disposizioni nazionali di applicazione delle direttive su tali contratti.
- (7) Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sulle imprese e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. La frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno. Gli effetti negativi sulla fiducia del consumatore sono inaspriti da una tutela dei consumatori non uniforme nell'Unione. Tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, il problema è particolarmente grave.
- (8) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi fondamentali aumenterà considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese: entrambi potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che disciplinano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell'Unione. In tal modo sarà possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Queste barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell'Unione. Inoltre i consumatori potranno beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l'Unione.
- (8bis) Gli aspetti normativi armonizzati riguardano esclusivamente i contratti conclusi tra commercianti e consumatori. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente ai contratti di lavoro, ai contratti relativi ai diritti di successione, ai contratti relativi al diritto di famiglia e ai contratti relativi alla costituzione ed allo statuto della società o accordi di partenariato.

- (9) Per quanto riguarda i contratti tra imprese e consumatori, la direttiva stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, nonché in merito al diritto di recesso per tali contratti.
- (10) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁸.
- (10bisbis) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni dell'Unione europea relative a settori specifici, quali ad esempio i medicinali per uso umano, i dispositivi medici, la vita privata e le comunicazioni elettroniche, i diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, l'etichettatura dei prodotti alimentari e il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.
- (10bisbisbis) Gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva completano gli obblighi di informazione della direttiva sui servizi⁹ e della direttiva sul commercio elettronico¹⁰. È mantenuta la possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi di informazione aggiuntivi applicabili ai prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio.

⁸ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

(10bis) Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo campo di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di transazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o fisiche che non sono "consumatori" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, quali ad esempio le ONG, le start-up o le piccole imprese. Tuttavia, nel diritto nazionale non si dovrebbe far riferimento a questi ultimi come "consumatori", in quanto ciò sarebbe incompatibile con la definizione della direttiva. Inoltre, gli Stati membri possono altresì mantenere o introdurre disposizioni nazionali su questioni non specificamente trattate dalla direttiva, quali regole supplementari in materia di contratti di vendita, anche per quanto concerne la consegna dei beni o i requisiti relativi alla fornitura di informazioni nel periodo in cui vige il contratto.

(10ter) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale non disciplinati da questa direttiva. Pertanto, la presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina per esempio la conclusione o la validità di un contratto (ad es. vizio del consenso). Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le vie di ricorso contrattuali generali, le norme sull'ordine pubblico economico (ad es. le norme sui prezzi eccessivi o esorbitanti) e le norme sulle transazioni giuridiche non etiche.

(10quater) La presente direttiva non armonizza i requisiti linguistici applicabili ai contratti con i consumatori. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi agli obblighi di informazione contrattuale e alle clausole contrattuali.

(10quaterbis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di assistenza legale quali le norme relative ad una persona che agisce a nome o per conto del commerciante (quale un agente o un fiduciario). In questo settore rimangono competenti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i commercianti, sia pubblici che privati.

(10quinquies) I contenuti digitali, quali programmi informatici, giochi o musica non incisi su un supporto materiale non sono considerati beni materiali. Pertanto non sono considerati "beni" ai sensi della presente direttiva. Al contrario, i supporti che contengono contenuti digitali, quali i CD/DVD, sono beni materiali e sono pertanto considerati "beni" ai sensi della presente direttiva. Lo scaricamento di contenuti digitali da Internet da parte di un consumatore dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, ma senza diritto di recesso. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di disposizioni dettagliate armonizzate in materia e presentare, se necessario, una proposta per trattare questo argomento.

(11) [...]

(12) La nuova definizione di contratto a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui sono conclusi contratti, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, Internet, telefono o fax), fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Pertanto, un contratto avviato nei locali del commerciante e concluso definitivamente mediante comunicazione a distanza non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza, così come non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza il contratto avviato mediante comunicazione a distanza ma concluso definitivamente nei locali del commerciante. Analogamente, il concetto di contratto a distanza non dovrebbe comprendere le prenotazioni effettuate da un consumatore attraverso mezzi di comunicazione a distanza per richiedere la fornitura di un servizio da parte di un professionista, come nel caso di un consumatore che telefona per chiedere un appuntamento con un parrucchiere. Il fatto che il commerciante sia un venditore a distanza occasionale o che usi un regime organizzato gestito da un terzo, ad esempio una piattaforma on-line, non dovrebbe privare della protezione i consumatori. Ciò dovrebbe creare parità di condizioni per tutti i commercianti a distanza. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza giuridica rispetto all'attuale definizione che richiede la presenza di un regime organizzato di vendita a distanza gestito dal commerciante fino alla conclusione del contratto.

(13) [...]

- (14) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore, ma fuori dei locali commerciali, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. In un contesto fuori del locale commerciale i consumatori possono essere sottoposti a una potenziale pressione psicologica o possono trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o meno la visita del commerciante. Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del commerciante, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore o in spazi accessibili al pubblico. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente in tali circostanze ma il contratto è concluso in seguito nei locali del commerciante o mediante comunicazione a distanza. Gli acquisti effettuati durante un'escursione del commerciante in cui questi effettua la promozione e vendita dei prodotti acquistati dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali. I contratti conclusi con l'assistenza di un notaio quando tale assistenza è prevista per legge non dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Un notaio, in quanto pubblico ufficiale, ha l'obbligo di informare e consigliare il consumatore. Inoltre, le disposizioni sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, in particolare il diritto di recesso, non sono compatibili con il quadro giuridico di un atto notarile.
- (15) I locali commerciali dovrebbero includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi, chioschi o camion) che serva da luogo permanente o abituale di commercio per il commerciante. I chioschi di vendita al mercato o in una fiera dovrebbero essere considerati locali commerciali se soddisfano tale requisito. I locali adibiti alla vendita al dettaglio in cui il commerciante esercita la sua attività a carattere stagionale, per esempio durante la stagione turistica in una località sciistica o balneare, dovrebbero essere considerati locali commerciali in quanto il commerciante vi svolge la sua attività a carattere abituale. Gli spazi accessibili al pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi e trasporti pubblici, che il commerciante utilizza a carattere eccezionale per le sue attività commerciali, nonché domicilia privati o il posto di lavoro, non dovrebbero essere considerati locali commerciali. I locali commerciali di una persona che agisce in nome o per conto del commerciante conformemente all'articolo 2, punto 8 dovrebbero essere considerati locali commerciali ai sensi della presente direttiva.

(16) La definizione di supporto durevole dovrebbe includere in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria e il disco rigido del computer su cui è archiviata la posta elettronica o un file PDF. Ai fini della presente direttiva, dovrebbe essere contemplata anche la posta elettronica nella misura il consumatore abbia la possibilità di effettuare un'archiviazione personale.

(16bis) Un'asta pubblica implica che commercianti e consumatori partecipano o viene loro data la possibilità di partecipare all'asta di persona. I beni o servizi sono offerti dal commerciante ai consumatori mediante una procedura di offerte, gestita da terzi, autorizzati per legge in taluni Stati membri, a vendere i beni altrui in una vendita pubblica, le cosiddette case d'asta. L'aggiudicatario si obbliga all'acquisto dei beni o servizi. Al contrario, un'asta non implica che il commerciante e il consumatore siano presenti: si può utilizzare un mezzo di comunicazione a distanza. L'uso di piattaforme on-line a fini d'asta a disposizione di consumatori e commercianti non è considerato un'asta pubblica ai sensi della presente direttiva.

(17) [...]

(18) [...]

(19) [...]

(20) [...]

(20bis) I contratti relativi al teleriscaldamento dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas ed elettricità. Per teleriscaldamento si intende la fornitura di calore, ad esempio sotto forma di vapore o di acqua calda, prodotto in una centrale e trasmesso e distribuito a più edifici al fine di riscaldarli.

(20ter) I contratti relativi al trasferimento di diritti sui beni immobili o alla creazione di tali diritti, i contratti per la costruzione di nuovi edifici, per la trasformazione sostanziale di edifici esistenti nonché i contratti per la locazione di alloggi a scopo residenziale sono già soggetti a una serie di requisiti specifici nella legislazione nazionale. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per detti contratti. Per questi motivi, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a tali contratti. Una trasformazione sostanziale è una trasformazione paragonabile alla costruzione di un nuovo edificio, per esempio quando viene conservata solo la facciata di un vecchio edificio. I contratti di servizio, in particolare relativi alla costruzione di annessi di edifici (ad esempio un garage o una veranda) e relativi alla riparazione e ristrutturazione di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale, sono compresi nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i contratti relativi ai servizi di un agente immobiliare e i contratti relativi alla locazione di alloggi a scopo non residenziale.

(20quater) I servizi di trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci. Il trasporto di passeggeri è escluso dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto è già soggetto ad altra legislazione dell'Unione ovvero, nel caso dei trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello nazionale. Al contrario, il trasporto di merci e il noleggio di autovetture che costituiscono servizi dovrebbero beneficiare della protezione della presente direttiva, ad eccezione del diritto di recesso.

(20quinqies) Al fine di evitare oneri amministrativi, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni della presente direttiva quando beni o servizi di poco valore sono venduti fuori dei locali commerciali. La soglia monetaria dovrebbe essere stabilita ad un livello sufficientemente basso da coprire solo gli acquisti di lieve entità. Gli Stati membri possono definire tale valore nella legislazione nazionale purché non sia superiore a 60 EUR. Quando più contratti con oggetto correlato sono conclusi allo stesso tempo dal consumatore, il costo totale non dovrebbe superare tale soglia.

(20sexies) I servizi sociali hanno caratteristiche fundamentalmente distinte che si riflettono in normative specifiche al settore, alcune a livello di Unione ed altre a livello nazionale. I servizi sociali comprendono, da un lato, i servizi per le persone particolarmente svantaggiate o a basso reddito nonché i servizi per persone e famiglie che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine e, dall'altro, i servizi per tutte le persone che hanno esigenze particolari di assistenza, sostegno, protezione o incoraggiamento in una fase particolare della vita. Questi comprendono, tra gli altri, i servizi per i bambini e i giovani, i servizi di assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le persone anziane, i servizi per i migranti. Si tratta di servizi sia a breve che a lungo termine, ad esempio prestati da fornitori di assistenza a domicilio o in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani ("nursing homes"). I servizi sociali non sono solo quelli forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato ma anche quelli forniti da operatori privati. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per i servizi sociali, che sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della direttiva stessa.

(20septies) L'assistenza sanitaria richiede norme speciali a causa della sua complessità tecnica, della sua importanza per i servizi di interesse generale nonché dei notevoli finanziamenti pubblici. L'assistenza sanitaria è definita nella direttiva ... concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera come "servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici"¹¹. Un professionista della sanità è un medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, un'ostetrica o un farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali o altro professionista che eserciti attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per l'assistenza sanitaria, che è pertanto esclusa dal campo di applicazione della direttiva stessa.

¹¹ Testo non ancora adottato.

- (20octies) I giochi d'azzardo sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Le attività d'azzardo sono quelle che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse.
- (21) Nel caso dei contratti a distanza, gli obblighi di informazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dei limiti tecnici di taluni supporti, ad esempio la limitazione del numero di caratteri su taluni schermi di telefoni mobili o il vincolo temporale per gli spot televisivi. In questo caso il commerciante dovrebbe conformarsi ad un insieme minimo di obblighi di informazione e rinviare il consumatore a un'altra fonte di informazione, ad esempio fornendo un numero di telefono gratuito o un link ipertestuale ad una pagina web del commerciante dove le informazioni pertinenti sono direttamente e facilmente accessibili.
- (22) Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso che gli consenta di accertarsi della natura e del funzionamento dei beni. Poiché il consumatore non ha in concreto visto i beni prima della conclusione del contratto, sembra normale che gli si consenta di provare e ispezionare i beni che desidera acquistare nei limiti di quanto necessario per accertarsi della natura e del funzionamento dei beni stessi. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore dovrebbe disporre del diritto di recesso a causa del potenziale elemento di sorpresa e/o di pressione psicologica. Il recesso dal contratto dovrebbe porre termine agli obblighi delle parti contraenti di eseguire il contratto.
- (22bis) Le disposizioni relative alle informazioni e al diritto di recesso per le vendite a distanza non dovrebbero applicarsi, data la natura di tali servizi, quando un consumatore utilizza un telefono pubblico a pagamento, paga per utilizzare un collegamento Internet o sceglie un fornitore specifico per una singola chiamata telefonica, ad esempio componendo un prefisso, contrariamente a quanto avviene per gli abbonamenti telefonici o a Internet.

- (22ter) Nel caso dei contratti di vendita e di servizi on-line, il commerciante dovrebbe progettare il suo sito web in modo tale che le informazioni concernenti il prezzo dei beni o dei servizi, la durata del contratto e i costi di utilizzazione della comunicazione a distanza siano chiaramente comunicate al consumatore prima che questi sia vincolato dal contratto.
- (23) La diversa durata dei termini di recesso, sia tra Stati membri sia tra i contratti a distanza e quelli negoziati fuori dei locali commerciali, sono causa di incertezza giuridica e di costi di adempimento. Lo stesso termine di recesso dovrebbe essere applicato a tutti i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali. Nel caso dei contratti di servizio, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo la conclusione del contratto. Nel caso dei contratti di vendita, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo quello in cui il consumatore ha preso consegna dei beni, mentre il consumatore dovrebbe poter esercitare il diritto di recedere prima della consegna dei beni stessi.
- (24) Per garantire la certezza giuridica è opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo¹², alle date e ai termini, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. Quindi tutti i termini contenuti nella presente direttiva andrebbero intesi come espressi in giorni di calendario. Se un termine espresso in giorni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non si considera incluso nel termine. Per tale motivo, l'articolo 12, paragrafo 2 definisce la decorrenza del periodo di recesso come il "giorno successivo a quello".
- (24bis) Le disposizioni relative al diritto di recesso lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di estinzione o non applicabilità del contratto o la possibilità per il consumatore di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali prima del termine fissato nel contratto.

¹² GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (25) [...]
- (26) [...]
- (27) Se il commerciante non ha adeguatamente informato il consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il termine di recesso dovrebbe essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica nel tempo, è opportuno introdurre un limite di sei mesi.
- (28) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per le imprese che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un modulo standard armonizzato di recesso ad uso del consumatore dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo standard dell'Unione riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri. Tuttavia, il consumatore dovrebbe restare libero di recedere utilizzando le proprie parole, purché la sua dichiarazione al commerciante sia inequivocabile. Il rinvio dei beni, una lettera o una telefonata potrebbero rispondere a tale requisito, ma l'onere di provare di aver receduto entro i termini stabiliti nella direttiva incomberà al consumatore. Per tale motivo, è nell'interesse del consumatore avvalersi di un supporto durevole quando comunica al commerciante il proprio recesso.
- (29) Come dimostra l'esperienza, molti consumatori e commercianti preferiscono comunicare via il sito web del commerciante; pertanto, ci dovrebbe essere la possibilità per il commerciante di offrire al consumatore l'opzione di compilare un modulo di recesso sul sito web. In questo caso il commerciante dovrebbe fornire senza indugio una conferma di ricevimento per e-mail.
- (30) In caso di recesso il commerciante dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese sostenute dal commerciante per consegnare il bene al consumatore. Il rimborso non dovrebbe avvenire mediante buoni, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti.

- (31) Alcuni consumatori esercitano il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni oltre quanto necessario per accertare la natura e il funzionamento dei beni. In tal caso il consumatore non dovrebbe perdere il diritto di recesso, ma dovrebbe essere responsabile della diminuzione del valore dei beni. Per accertare la natura e il funzionamento dei beni il consumatore dovrebbe solo manipolarlo e ispezionarlo nello stesso modo in cui gli sarebbe consentito farlo in un negozio. Ad esempio, il consumatore dovrebbe solo provare un indumento, senza poterlo portare indosso. Di conseguenza, durante il periodo di recesso il consumatore dovrebbe manipolare e ispezionare i beni con la dovuta diligenza. Le disposizioni dell'articolo 17 non dovrebbero scoraggiare il consumatore dal beneficiare del proprio diritto di recesso.
- (32) Per evitare che il commerciante debba rimborsare un consumatore che non ha restituito i beni, occorre imporre al consumatore di restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al commerciante della sua decisione di recesso. In situazioni in cui il commerciante o il consumatore non adempia agli obblighi connessi all'esercizio del diritto di recesso, si dovrebbero applicare le sanzioni previste dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 42 nonché le disposizioni del diritto contrattuale.
- (33) Dovrebbero essere previste alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dei locali commerciali. Un diritto di recesso potrebbe essere inappropriato ad esempio vista la natura dei beni o servizi. Ciò si applica ad esempio a un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato ("vin en primeur"). Il diritto di recesso dovrebbe essere inappropriato per i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, quali le tende. Ad esempio, dovrebbe inoltre essere inappropriato per la fornitura di combustibile, che è un bene per natura inseparabile, dopo la consegna, da altri beni. L'applicazione del diritto di recesso potrebbe essere inappropriata anche per taluni servizi per i quali la conclusione del contratto implica l'accantonamento di capacità che, se fosse esercitato un diritto di recesso, il commerciante potrebbe avere difficoltà a soddisfare. Sarebbe il caso ad esempio delle prenotazioni alberghiere o relative a case di vacanza, a eventi culturali o sportivi.

(33bis) Da un lato, il consumatore dovrebbe usufruire del suo diritto di recesso anche nel caso in cui abbia chiesto la fornitura dei servizi prima della fine del periodo di recesso. Dall'altro, se il consumatore esercita il diritto di recesso, il commerciante dovrebbe essere sicuro di venire adeguatamente pagato per il servizio fornito. Ciò si applica ai contratti di servizi ed anche ai contratti aventi per oggetto sia servizi che beni. Pertanto, il consumatore dovrebbe chiedere la fornitura dei servizi prima della fine del periodo di recesso facendone specifica ed esplicita richiesta nel caso di contratti a distanza o su un supporto durevole nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Analogamente, il commerciante dovrebbe informare il consumatore, su un supporto durevole, di qualsiasi obbligo di pagamento dei costi proporzionali corrispondenti al servizio già fornito.

(34) [...]

(35) [...]

(36) [...]

(37) [...]

(37ter) Le principali difficoltà incontrate dai consumatori, e una delle principali fonti di controversie con i commercianti, riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante il trasporto, e la consegna tardiva e parziale. Quindi è opportuno chiarire e armonizzare le norme nazionali sui tempi in cui dovrebbe avvenire la consegna. Il luogo e le modalità di consegna nonché le norme relative alla determinazione delle condizioni e del momento in cui la proprietà dei beni viene trasferita, rimangono soggetti alla legislazione nazionale e pertanto non sono pregiudicate dalla presente direttiva. Tali norme comprendono la possibilità per il consumatore di consentire a un terzo di acquisire per suo conto il possesso o il controllo fisico dei beni. È opportuno ritenere che il consumatore ha il controllo dei beni quando ha accesso ai beni per utilizzarli come proprietario, ovvero la possibilità di rivenderli (ad esempio, quando ha ricevuto le chiavi o ha preso possesso dei documenti di proprietà).

(38) Nel contesto dei contratti di vendita, la consegna dei beni può avvenire in diversi modi. Solo una regola cui si possa derogare facilmente consentirà la flessibilità necessaria per tenere conto di tali variazioni. La norma relativa alla consegna tardiva può anche tener conto dei beni da confezionare o acquistare specialmente per il consumatore, che non possono essere riutilizzati dal commerciante senza una perdita significativa. Pertanto, si è prevista una norma che in talune circostanze concede al commerciante un ulteriore termine ragionevole. Quando quest'ultimo non consegna dei beni nei termini convenuti con il consumatore, prima della rescissione del contratto il consumatore dovrebbe invitare il commerciante a effettuare la consegna entro un ulteriore periodo di tempo ragionevole e dovrebbe avere il diritto di rescindere il contratto. Tuttavia, tale norma non dovrebbe applicarsi quando il commerciante ha rifiutato di consegnare dei beni e in talune circostanze, qualora il periodo di consegna sia essenziale come, ad esempio, nel caso di un abito nuziale che deve essere consegnato prima delle nozze ovvero di regali di Natale. In tali casi specifici, se il commerciante non consegna i beni entro i termini, il consumatore ha il diritto di rescindere il contratto immediatamente dopo la scadenza del periodo di consegna inizialmente convenuto. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali sulle modalità secondo cui il consumatore deve notificare al commerciante la propria volontà di recedere dal contratto.

(38bis) Oltre al diritto del consumatore di rescindere il contratto qualora il commerciante non abbia adempiuto ai suoi obblighi di consegna conformemente alla presente direttiva, il consumatore, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, può fare ricorso ad altri rimedi, come consentire un periodo supplementare per la consegna, esigere l'esecuzione del contratto, sospendere il pagamento e chiedere il risarcimento dei danni.

(38ter) Quando i beni sono consegnati al consumatore dal commerciante, il momento del trasferimento del rischio potrebbe costituire, in caso di perdita o danneggiamento, una fonte di controversie. Pertanto è stata inserita nella direttiva una norma che prevede che il consumatore sia tutelato contro ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni che avvenga prima che abbia preso fisicamente possesso dei beni. Il consumatore dovrebbe essere tutelato durante un trasporto organizzato o effettuato dal commerciante, anche quando il consumatore abbia scelto un metodo di consegna particolare da una gamma di opzioni presentate dal commerciante. D'altro canto, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti in cui spetti al consumatore stesso prendere consegna dei beni ovvero incaricare della consegna un trasportatore. Per quanto riguarda il momento del trasferimento del rischio, è opportuno considerare che un consumatore ha preso fisicamente possesso dei beni quando li ha ricevuti. La norma inserita sul trasferimento del rischio non dovrebbe tuttavia applicarsi qualora il consumatore tardi indebitamente a prendere fisicamente possesso dei beni. In tali circostanze, il rischio di perdita o deterioramento dovrebbe essere a carico del consumatore dal momento in cui avrebbe dovuto prendere fisicamente possesso dei beni. Tale norma non dovrebbe applicarsi se l'omissione è causata da circostanze imprevedibili che esulano dal controllo del consumatore. Nel valutare in che momento il consumatore avrebbe dovuto prendere fisicamente possesso dei beni, è opportuno tenere conto della natura degli stessi, ad esempio se sono deperibili.

(39) [...]

(40) [...]

(41) [...]

(42) [...]

(43) [...]

(44) [...]

(45) [...]

(46) [...]

(47) [...]

(48) [...]

(49) [...]

(50) [...]

(51) [...]

(52) [...]

(53) [...]

(54) [...]

(55) [...]

(56) [...]

(57) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre di mezzi di impugnazione per avviare procedimenti davanti a un tribunale o autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

- (58) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (59) Il consumatore non dovrebbe essere privato della tutela garantita dalla presente direttiva. Se la legge applicabile a un contratto è quella di un paese terzo, andrebbe applicato il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) al fine di determinare se il consumatore mantiene la tutela garantita dalla presente direttiva.
- (60) La Commissione europea esaminerà il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori siano informati dei loro diritti presso il punto di vendita.
- (61) Poiché la vendita per inerzia, che consiste nella fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")¹³, ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio contrattuale che esonera il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
- (62) La direttiva 2002/58/CE contiene già disposizioni per disciplinare le comunicazioni non richieste e prevede un elevato livello di tutela del consumatore. È opportuno sopprimere le disposizioni corrispondenti sulla stessa questione contenute nella direttiva 97/7/CE.

¹³ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

- (63) Se vengono individuate barriere al mercato interno, è opportuno riesaminare la presente direttiva. Nel suo riesame, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle possibilità previste per permettere agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali specifiche. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva, in cui potrebbero essere comprese modifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.
- (64) È opportuno abrogare le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
- (65) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (67) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹⁴, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

¹⁴ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, definizioni e campo di applicazione

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali tra consumatori e commercianti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- (2) "commerciante": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- (3) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale il commerciante trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagare il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

- (4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;
- (5) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il commerciante fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagare il prezzo;
- (6) "contratto a distanza": qualsiasi contratto di vendita o di servizi concluso senza la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- (7) [...]
- (8) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi contratto di vendita o di servizi:
- a) concluso alla presenza fisica e simultanea del commerciante o di chiunque agisca in nome o per conto del commerciante e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del commerciante o per il quale è stata fatta un'offerta dal consumatore nelle stesse circostanze, o
 - b) concluso nei locali del commerciante o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del commerciante, alla presenza fisica e simultanea del commerciante o di chiunque agisca in nome o per conto del commerciante e del consumatore, o
 - (c) concluso durante un'escursione organizzata dal commerciante o da chiunque agisca in nome o per conto del commerciante allo scopo o con l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.

I contratti stipulati da un notaio quando la sua assistenza è prevista per legge non sono considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

- (9) "locali commerciali":
- a) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il commerciante esercita la sua attività a carattere permanente; oppure
 - b) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il commerciante esercita la sua attività a carattere abituale.
- (10) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al commerciante di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- (11) [...]
- (12) [...]
- (13) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
- (14) [...]
- (15) [...]
- (16) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal commerciante ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario si obbliga all'acquisto dei beni o servizi;
- (17) [...]
- (18) [...]
- (19) [...]

- (20) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e tali beni o servizi sono forniti dal commerciante o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il commerciante.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva è applicabile, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali tra un commerciante e un consumatore. Si applica inoltre ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento.

- 1bis. La presente direttiva non si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali:
 - a) per il trasferimento di beni immobili, il trasferimento di diritti sui beni immobili o la creazione di tali diritti;

 - abis) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

 - b) per i servizi finanziari;

 - c) per i servizi di trasporto di passeggeri;

 - d) per i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;

- dquinqies) per l'assistenza sanitaria definita nella direttiva ... concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera¹⁵, indipendentemente dal fatto che la prestazione avvenga o meno nel quadro di una struttura sanitaria;
- e) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
 - f) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"¹⁶;
 - g) per i giochi d'azzardo;
 - h) la fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un commerciante in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore.

2. [...]

3. [...]

4. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente direttiva si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non ostano a che gli Stati membri impongano obblighi di informazione aggiuntivi conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁵ Testo non ancora adottato.

¹⁶ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Fatto salvo il primo comma, in caso di conflitto tra una disposizione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul contenuto e le modalità di fornitura delle informazioni e una disposizione della presente direttiva, prevale la disposizione della presente direttiva.

4bis. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini settori specifici, la disposizione dell'altro atto dell'Unione prevale e si applica a tali settori specifici.

5. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

6. La presente direttiva non impedisce ai commercianti di offrire ai consumatori disposizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti.

Articolo 4 bis

Esenzioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Gli Stati membri non applicano la presente direttiva e non mantengono né introducono disposizioni nazionali corrispondenti per quanto riguarda:
 - a) i contratti a distanza conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
 - b) i contratti a distanza conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito da un consumatore.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva e di non mantenere né introdurre disposizioni nazionali corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il valore del contratto o dei contratti conclusi contemporaneamente non è superiore a 60 EUR. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella legislazione nazionale. Gli Stati membri notificano la soglia adottata alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

3. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore alla data di adozione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi 1 EUR.

Capo II

Informazioni per il consumatore

[...]

Capo III

Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 8

Campo di applicazione

[...]

Articolo 9

Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, il commerciante fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, le seguenti informazioni:
 - a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura appropriata al supporto e ai beni o servizi;
 - b) l'identità del commerciante, quali la denominazione sociale, l'indirizzo geografico al quale è stabilito e dettagli che consentano al consumatore di contattarlo rapidamente e comunicarvi direttamente e, a seconda dei casi, con mezzi elettronici e, ove applicabile, l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante per conto del quale agisce;
 - c) l'indirizzo geografico della sede del commerciante, se diverso dall'indirizzo geografico, (e se applicabile quello del commerciante per conto del quale agisce) a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami;

- cbisbis) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabile, tutte le spese aggiuntive di spedizione, di consegna o postali e qualsiasi altro costo oppure, qualora non possano ragionevolmente essere calcolati in anticipo, l'indicazione che tali spese e costi aggiuntivi potranno essere addebitati al consumatore. Nel caso di un contratto di servizi comprendente un abbonamento, il prezzo include i costi totali di abbonamento per unità di tempo periodica. Se il costo totale dell'abbonamento non può essere calcolato in anticipo, dovrebbero essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
- cbis) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- d) le disposizioni di pagamento e i tempi e le modalità di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- e) in caso di applicabilità del diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'allegato I (A), nonché il modulo standard di recesso di cui all'allegato I (B);
- ebis) se il consumatore ha potuto esercitare il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 bis o dell'articolo 11, paragrafo 4 bis, che il consumatore è responsabile del pagamento al commerciante dei costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4;
- f) se non si applica un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso;
- g) la durata del contratto e la durata minima degli obblighi del consumatore, se applicabile, o, se il contratto non ha scadenza, le condizioni di risoluzione del contratto;
- h) l'esistenza della garanzia legale;
- i) l'esistenza di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del commerciante, ove applicabile;
- j) l'esistenza e le condizioni di assistenza post-vendita al consumatore, di servizi post-vendita, di garanzie commerciali e di una politica di trattamento dei reclami, ove applicabile;
- k) la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ove applicabile.

1bisbis Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo esplicito delle parti.

1bis Se il commerciante non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o altri costi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c bis bis) il consumatore non paga tali spese e costi aggiuntivi.

1bister Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed e bis) possono essere fornite mediante il modulo di informazioni di recesso tipo di cui all'allegato I(A). Si ritiene che il commerciante abbia soddisfatto agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed e bis) se ha presentato tale modulo.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nella legislazione nazionale requisiti linguistici relativi alle informazioni contrattuali.
3. L'onere della prova relativa al rispetto degli obblighi di informazione figuranti nel presente capo incombe al commerciante.

Articolo 10

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Le informazioni di cui all'articolo 9 sono fornite su un supporto durevole in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo leggibile. Se il consumatore ne fa richiesta, il commerciante fornisce tali informazioni su supporto cartaceo.

- 1bis Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il commerciante chiede il consenso esplicito del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del commerciante. Se il commerciante non ha ottenuto il consenso esplicito del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
2. Il consumatore riceve conferma del contratto concluso su un supporto durevole. Se il consumatore ne fa richiesta, il commerciante fornisce tale conferma su supporto cartaceo.
- 2bis Se un consumatore desidera che la fornitura di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), il commerciante esige che il consumatore ne faccia richiesta su un supporto durevole.
3. Gli Stati membri non impongono requisiti precontrattuali formali diversi da quelli indicati ai paragrafi da 1 a 2 bis.

Articolo 11

Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Le informazioni di cui all'articolo 9 sono fornite in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato. Tali informazioni sono fornite in un linguaggio semplice e comprensibile e, fintanto che su supporto durevole, in modo leggibile.
- 1bisbis Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il commerciante chiede il consenso esplicito del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del commerciante. Se il commerciante non ha ottenuto il consenso esplicito del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

- 1bis Riguardo ai contratti a distanza da concludere per via elettronica, che impongano al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il consumatore è vincolato dal contratto solo previa sua conferma esplicita delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c bis bis), c bis) e g).
2. [...]
3. Se il contratto è concluso mediante un supporto che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il commerciante fornisce almeno le informazioni riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale, la durata del contratto e, se quest'ultimo non ha scadenza, le condizioni di risoluzione del contratto, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c bis bis) e g), su tale supporto specifico prima della conclusione del contratto. Il commerciante informa inoltre il consumatore di dove sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 9. Le altre informazioni di cui all'articolo 9 vengono fornite dal commerciante in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.
- 3bis Fatto salvo il paragrafo 3, se il commerciante telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore rivela la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni della legislazione nazionale che prevedono che il commerciante, quando ha preso l'iniziativa del contatto, debba confermare l'offerta al consumatore, il quale è impegnato solo una volta che abbia firmato l'offerta o che abbia inviato il proprio consenso scritto. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

4. Il consumatore riceve la conferma del contratto concluso e di tutte le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 su un supporto durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un supporto durevole prima della conclusione del contratto a distanza.

- 4bis Se un consumatore desidera che la fornitura di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), il commerciante esige che il consumatore ne faccia espressamente richiesta.

- 4ter Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Gli Stati membri non impongono requisiti precontrattuali formali diversi da quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4 bis.

Articolo 12
Diritto di recesso

1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 19, il consumatore ha il diritto di recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dichiarare alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 17.

2. Fatto salvo l'articolo 13, il periodo di recesso scade dopo quattordici giorni a partire da:
 - a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto;
 - b) nel caso dei contratti di vendita, dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha preso consegna dei beni;

- c) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordinativo e consegnati separatamente, il giorno successivo a quello in cui il consumatore ha preso consegna di ciascuno dei beni ordinati;
- d) nel caso di consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli, il giorno successivo a quello in cui il consumatore ha preso consegna dell'ultimo lotto o pezzo;
- e) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, il giorno successivo a quello in cui il consumatore ha preso consegna del primo bene;
- f) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento, il giorno successivo a quello della conclusione del contratto.

[...]

3. [...]

4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi a norma del contratto durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati membri possono introdurre o mantenere nella loro legislazione nazionale un divieto di pagamento durante il periodo di recesso. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

Articolo 13

Omissione di informazioni

- 1. Se in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c bis bis), e) o e bis) o dell'articolo 10, paragrafo 1 o dell'articolo 11, paragrafo 4 il commerciante non fornisce al consumatore le informazioni, il periodo di recesso scade dopo sei mesi dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- 2. Se il commerciante fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni dopo quello in cui il consumatore riceve le informazioni.

Articolo 14

Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore comunica al commerciante la sua decisione di recesso all'indirizzo indicato dal commerciante in conformità dell'allegato I (A) prima della scadenza del periodo di recesso. Il consumatore può usare il modulo di recesso standard che figura nell'allegato I(B) o qualsiasi altra esplicita dichiarazione indirizzata al commerciante.

Gli Stati membri non prevedono altri requisiti formali applicabili a tale modulo standard di recesso.

- 1bis Il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 13 è rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

2. Il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard mediante il sito web del commerciante. In tal caso il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail.

- 2bis L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al disposto del presente articolo incombe al consumatore.

Articolo 15

Effetti del recesso

L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

- a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, oppure
- b) di concludere un contratto negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Articolo 16

Obblighi del commerciante nel caso di recesso

1. Il commerciante rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore senza indebiti ritardi e non più tardi di quattordici giorni dopo il giorno in cui riceve la comunicazione di recesso.
2. Salvo che il commerciante abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, per i contratti relativi alla vendita di beni il commerciante può sospendere il rimborso finché non abbia ricevuto tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, qualunque intervenga per prima.

Articolo 17

Obblighi del consumatore nel caso di recesso

1. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore rispedisce i beni o li consegna al commerciante o a un terzo da questi autorizzato a riceverli senza indebiti ritardi e non più tardi di quattordici giorni dalla data in cui informa il commerciante del recesso, salvo che il commerciante abbia offerto di ritirare egli stesso i beni. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni.

È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni, salvo che il commerciante abbia concordato di sostenere tali spese.

Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il commerciante ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare la natura e il funzionamento dei beni. Egli non è responsabile per la diminuzione del valore se il commerciante ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e).
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 bis o dell'articolo 11, paragrafo 4 ter, il consumatore versa al commerciante un importo proporzionale alla misura dei servizi forniti fino al momento in cui il consumatore ha informato il commerciante dell'esercizio del diritto di recesso, in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per i servizi forniti, in pieno o in parte, durante il periodo di recesso se il commerciante ha omesso di fornire le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed e bis), o se il consumatore non ha chiesto che la prestazione del servizio iniziasse durante il periodo di recesso, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 bis e dell'articolo 11, paragrafo 4 bis.

Articolo 18

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore.
2. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.

Articolo 19

Eccezioni al diritto di recesso

1. Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 12 a 18 per i contratti a distanza e quelli negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a quanto segue:
 - a) [...]
 - b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni del mercato finanziario che il commerciante non è in grado di controllare;
 - c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
 - cbis) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
 - cter) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dal consumatore;
 - cquater) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
 - d) la fornitura di bevande alcoliche il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo oltre il periodo limite di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal commerciante;
 - e) la fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
 - f) la fornitura unitaria di un giornale, un periodico o una rivista ad esclusione di qualsiasi forma di abbonamento;
 - g) [...]
 - h) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;

- i) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
- j) i contratti di servizi conclusi per via elettronica ed immediatamente e pienamente eseguiti con gli stessi mezzi di comunicazione a distanza quali lo scaricamento da Internet, qualora l'esecuzione sia iniziata con l'esplicito consenso preliminare del consumatore.

2. [...]

3. [...]

Capo IV

[...]

Articolo 20

Esclusioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali

[...]

Articolo 21

Campo di applicazione

[...]

Articolo 22

Consegna

- 1. Se le parti non hanno concordato altrimenti, il commerciante consegna i beni mediante il trasferimento del possesso o del controllo fisico dei beni al consumatore senza indebiti ritardi dopo la conclusione del contratto.

2. Se il commerciante non adempie all'obbligo di consegna tempestiva in conformità del paragrafo 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine appropriato alle circostanze. Se il commerciante non adempie all'obbligo di consegna entro un termine appropriato, il consumatore ha il diritto di rescindere il contratto.
- 2bis. Il paragrafo 2 non si applica ai contratti di vendita qualora il commerciante abbia rifiutato di consegnare i beni o qualora il periodo di consegna sia essenziale tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto o qualora il consumatore informi il commerciante, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.
3. Oltre alla rescissione del contratto in conformità del paragrafo 2, il consumatore può avvalersi di altri mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.
- 3bis. Il presente articolo non si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata.

Articolo 23

Trasferimento del rischio

1. Nei contratti in cui il commerciante spedisce i beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato a tal fine e diverso dal vettore, prende fisicamente possesso dei beni.
2. Il presente articolo non si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata.

Articolo 24

Conformità al contratto

[...]

Articolo 25

Diritti legali - Responsabilità per i difetti di conformità

[...]

Articolo 26

Rimedi per i difetti di conformità

[...]

Articolo 27

Costi e danni

[...]

Articolo 28

Limiti di tempo e onere della prova

[...]

Articolo 29

Garanzie commerciali

[...]

Capo V

Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali

[...]

Capo VI

Disposizioni generali

Articolo 40

Comitato

[...]

Articolo 41

Attuazione

1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:
 - a) enti pubblici o loro rappresentanti;
 - b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
 - c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.

Articolo 42

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione al più tardi entro la data di cui all'articolo 46 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 43
Carattere imperativo della direttiva

Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro i consumatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dal recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.

Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.

Articolo 44
Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i commercianti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 45
Fornitura non richiesta

Il consumatore è esonerato da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di un prodotto o di un servizio, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso.

Articolo 46
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le suddette disposizioni a decorrere dal [inserire la data: trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti conclusi dopo [inserire la data: trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Capo VII
Disposizioni finali

Articolo 47
Abrogazioni

Le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE, quali modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV, sono abrogate a decorrere dal [inserire la data: trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 48

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [inserire la stessa data indicata al secondo comma dell'articolo 46, paragrafo 1 + 5 anni].

Se necessario, essa avanza proposte per adeguare la direttiva ai nuovi sviluppi intervenuti. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

Articolo 49

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 50

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

A. Nota informativa da fornire con il modulo di recesso

[...]

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

Il periodo di recesso scade dopo quattordici giorni dal giorno successivo a quello ^[1].

Per esercitare il diritto di recesso il consumatore informa il commerciante ^[2] della sua decisione di recedere dal contratto utilizzando un supporto durevole (ad es. lettera scritta inviata per posta, fax, e-mail). Il consumatore può utilizzare il modulo standard di recesso riportato in appresso, che tuttavia non è obbligatorio, o qualsiasi altra esplicita dichiarazione indirizzata al commerciante. ^[3]

Per rispettare il termine per il recesso è sufficiente che la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso sia inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

Conseguenze del recesso

Se il consumatore esercita il suo diritto di recesso, il commerciante rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore senza indebiti ritardi e non più tardi di quattordici giorni dopo il giorno in cui riceve la comunicazione di recesso. ^[4]

^[5]

Istruzioni per la compilazione:

- 1 Inserire quanto segue:
 - a) nel caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento: "di stipulazione del contratto.";
 - b) nel caso di un contratto di vendita: "in cui il consumatore ha preso consegna dei beni.";
 - c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordinativo e consegnati separatamente: "in cui il consumatore ha preso consegna di ciascuno dei beni.";
 - d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: "in cui il consumatore ha preso consegna dell'ultimo lotto o pezzo.";
 - e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: "in cui il consumatore ha preso consegna del primo bene.".
- 2 Inserire il nome, l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica del commerciante.
- 3 Se il commerciante dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente il modulo standard di recesso sul suo sito web, inserire quanto segue: "Il consumatore ha altresì la possibilità di compilare e inviare elettronicamente il modulo standard di recesso sul sito web del commerciante [inserire l'indirizzo internet]. Se il consumatore si avvale di tale possibilità, il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail."
- 4 Nel caso di un contratto di vendita di beni, inserire quanto segue: "Salvo che il commerciante abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il rimborso può essere sospeso finché il commerciante non abbia ricevuto i beni oppure, se tale evento si verifica prima, finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni.".

5 Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto, inserire quanto segue: "Il consumatore rispedisce i beni o li consegna al commerciante o a un terzo da questi autorizzato a riceverli senza indebiti ritardi e non più tardi di quattordici giorni dalla data in cui informa il commerciante del recesso, salvo che il commerciante abbia offerto di ritirare egli stesso i beni. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni, salvo che il commerciante abbia concordato di sostenere tali spese. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare la natura e il funzionamento dei beni." Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, inserire quanto segue: "Il commerciante ritira i beni a sue spese qualora questi, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta." Nel caso di un contratto relativo alla fornitura di servizi ovvero alla fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, inserire quanto segue: "Se ha chiesto di iniziare la fornitura di servizi/acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, il consumatore paga al commerciante un importo ragionevole che non eccede un importo proporzionale alla misura dei servizi forniti fino al momento in cui il consumatore ha informato il commerciante dell'esercizio del diritto di recesso, in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto.

B. Modulo standard di recesso

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

- Destinatario:

- Con la presente si notifica il recesso dal contratto di vendita/fornitura dei seguenti beni/servizi*

- Ordinati/ricevuti* il

- Nome del o dei consumatori

- Indirizzo del o dei consumatori

- Firma del o dei consumatori (solo se il presente modulo è notificato per iscritto)

- Data

* Cancellare la dicitura inutile.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CONSIDERATE ABUSIVE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA

[...]

CLAUSOLE CONTRATTUALI PRESUNTE ABUSIVE

[...]

Direttive abrogate con l'elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 47)

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali	GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.
[...]	[...]
Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 29.
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007	GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
[...]	[...]